



19963719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

CU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -

ICI IMU
ACCERTAMENTO

Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Ud. 17/04/2019 - CC

Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 9103/2018

Dott. PIERPAOLO GORI - Consigliere -

Cea. 19963
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9103-2018 proposto da:

VAN CRIS SNC DI GIORGILLI CRISTOFER E GIORGILLI GIOVANBATTISTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE SOMALIA 28, presso lo studio dell'avvocato MARIA PIA DE BENEDICTIS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO DE SANTIS;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI FIUGGI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE PROVINCE 114/B23, presso lo studio dell'avvocato PAOLA D'AMICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ELVIRA DI MEZZO;

- *controricorrente* -

4669
19

contro

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO CICERCHIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5297/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 19/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA MARIA CASTORINA.



FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;

Con sentenza n. 5297/1/2017 depositata il 19.7.2017 la CTR del Lazio rigettava l'appello principale proposto da Van Cris s.n.c e accoglieva gli appelli incidentali proposti dal Comune di Fiuggi e da Tre Esse Italia srl limitatamente alla sola sanzione denuncia che provvedeva a rideterminare, sul presupposto che i terreni per i quali era pretesa l'Ici fossero edificabili nonostante il vincolo idrogeologico del c.d. piano Celtico.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Fiuggi e Tre Esse Italia srl resistevano con controricorso.

Con memoria del 11.4.2019 la contribuente ha formulato istanza di differimento dell'udienza camerale in quanto pendente una definizione agevolata dei tributi oggetto di causa.

Il ricorrente, tuttavia ha documentato di avere chiesto la definizione agevolata cd "rottamazione bis" producendo il prospetto ricevuto dal concessionario Tre Esse Italia s.r.l. dal quale si evince che l'ultima rata scadeva il 28.2.2019.

Nessun pagamento è stato documentato.

1. Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto la Definizione agevolata 2018, la cosiddetta "rottamazione-ter". Con la definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter") è possibile "rottamare" i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio

2000 al 31 dicembre 2017.

La legge prevede la necessità della richiesta di "rottamazione" per i debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle "rottamazioni" (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate, mentre rientrano automaticamente nei benefici della "rottamazione-ter", senza necessità di presentare una nuova domanda, i debiti per i quali si era già aderito alla Definizione agevolata introdotta dal DL 148/2017 (cosiddetta "rottamazione-bis") a condizione che i pagamenti delle rate in scadenza (luglio, settembre e ottobre 2018) siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018.

Nella specie il ricorrente non ha documentato né di aver formulato la richiesta della cd "rottamazione ter", né di aver provveduto al pagamento delle rate scadute a luglio, settembre ed ottobre, cosicché non può ritenersi che possa avvalersi della terza definizione agevolata.

2. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 Dlgs 504/1992 per non avere la CTR considerato l'esistenza del piano idrogeologico denominato "piano celtico" il quale, pur non modificando il PRG, aveva escluso la edificabilità dei terreni.

La censura non è fondata.

Essa, all'evidenza, costituisce frutto della confusione tra "jus edificandi" e "jus valutandi" e rivela, quindi, la sua erroneità per aver fatto discendere indissolubilmente il secondo dal primo.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno

fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, né per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa), essendo sempre possibile l'accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l'asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione, né a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica, che, ferma restando l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità (Cass. 25676/2008; 11433/2010; n. 24478/2010; 16485/2016; n. 31051/2017; Cass. 12792/2018; Cass 2107//2017).

L'esistenza di vincoli che condizioni, come nel caso del vicolo idrogeologico, "di fatto" l'edificabilità non esclude il presupposto dell'imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile dell'imposta. In sintesi, un'area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all'I.C.I., a prescindere dall'esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo quest'ultimi solamente sul valore venale dell'area e, quindi, sulla base imponibile dell'imposta.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa

applicazione dell'art. 14 d.lgs 504/92, nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene di poter sanzionare l'omessa denuncia a fini ici anche per gli anni successivi al primo.

La censura non è fondata.

Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale di questa Corte l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati qualora incidenti sulla determinazione della imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi del citato D.Lgs, art. 14, comma 1, atteso che è errato ritenere che la violazione dell'obbligo di denuncia abbia natura istantanea, ovvero si esaurisca con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine dal legislatore, in forza della considerazione che la disposizione in esame produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi, in quanto è ovvio che tale effetto (c.d. ultrattività della dichiarazione) possa solamente verificarsi in presenza di una dichiarazione, e non in assenza della stessa, per cui, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicché la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata (Cass. n. 14399/2017, n. 19877/2016, n. 8849/2010, n. 932/2009; Cass.13129/2018).

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma

1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistente liquidandole in euro 2300,00 ciascuno, oltre euro 200,00 per esborsi e rimborso forfettario nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.4.2019

Il Presidente

Dott. Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 LUG. 2019



Il Funzionario Giudiziario
Claudio Di Puccio

